SENT. N. 118/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23649** del registro di segreteria, istruttoria n. 901/2022/PAL, depositato in data 9 aprile 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti del tesoriere del "Consorzio turistico per i Monti Gemelli", individuato nell'istituto Intesa San Paolo s.p.a. (c.f. 00799960158/p.i.11991500015), con sede legale a Torino, P.zza San Carlo 156, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Consorzio turistico per i Monti Gemelli (CO.TU.GE.) (c.f. 80005430444/p.i. 00512360447), con sede legale ad Ascoli Piceno, Largo degli Aranci snc, dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021, disponendo, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione

pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITO nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr. Giovanni Cirillo, assenti la parte e l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 70/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.

Il tesoriere del "Consorzio turistico per i Monti Gemelli", individuato nell'istituto Intesa San Paolo s.p.a. (c.f. 00799960158/p.i.11991500015), con sede legale a Torino, P.zza San Carlo 156, il 16.10.2024, DAeD n.60257, ha trasmesso il conto in questione, il relativo provvedimento di parifica ed approvazione, unitamente al parere dell'organo di revisione interna.

2. In data 03.09.2024, l'istituto Intesa San Paolo s.p.a. l'ha comunicato, inoltre, in vista dell'odierna udienza, che " *in riferimento al il ricorso*

rubricato al n. 23649 del registro di segreteria, istruttoria n. 901/2022/PAL, comunichiamo che negli esercizi dal 2017 al 2020 l'Ente Consorzio turistico per i Monti Gemelli aveva, con il nostro istituto, un servizio di cassa, pertanto abbiamo inoltrato, in data 28/08/2024 al suddetto Ente le verifiche di cassa già prodotte e inviate tempo per tempo. Nel corso del 2021 l'Ente è passato ad un servizio di Tesoreria e pertanto abbiamo inoltrato, in data 28/08/2024, allo stessi il Conto del Tesoriere a suo tempo inviato".

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

4. Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di revisione interno.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto "….*seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi*

eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti." (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 21/10/2024
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)